

SETTORE V - Servizi Sociali

AVVISO ESPLORATIVO

per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo Anno 2022

(locazioni anno 2021) RIAPERTURA DEI TERMINI

IL SINDACO

del Comune intestato

Visto l'art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e ss.mm.ii. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 13.07.2022 avente ad oggetto "Fondo nazionale per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2021";

Vista la nota della Regione Abruzzo n. RA/312676 prot., del 26.08.2022, di invito ai Comuni ad avviare le procedure relative all'emanazione di appositi avvisi pubblici per la definizione della graduatoria dei soggetti aventi diritto al contributo;

Viste le determinazioni n. 169 Servizi Sociali del 16.09.2022 di approvazione dell'Avviso esplorativo e n. 172 Servizi Sociali del 03.10.2022 di riapprovazione avviso con le integrazioni comunicate dalla Regione Abruzzo con nota n. 362063/22 prot. Del 29.09.2022;

RENDE NOTO

che fino al giorno 18 ottobre 2022, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata, per richiedere un contributo per il rimborso parziale dei canoni di affitto.

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- FASCIA "A" Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare ISE rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 equivalenti a € 13.405,08 (circolare INPS 197 del 23/12/2021) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
- FASCIA "B" Reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre, in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 07.06.1999 (per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale) l'ISEE verrà ridotto automaticamente del 25% dall'applicativo di calcolo e, comunque, nell'importo massimo ad € 15.853,63. Si precisa che le due condizioni non sono cumulabili.

Via Marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.608740 622222 622225 | m.digiuseppe@fossacesia.org| comune@pec.fossacesia.org| www.fossacesia.org

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, dovrà essere prodotta un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico) di cui al mod. B allegato.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

Inoltre si evidenzia che l'art. 10 della Legge n. 431/1998 specifica che i contributi previsti dal comma 3 del'art. 11 non sono cumulabili con la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale.

Pertanto, analogamente alle disposizioni previste per la quota del reddito di cittadinanza destinata ai canoni di locazione, il Comune verifica se il richiedente ha fatto ricorso a tale detrazione d'imposta e la scomputa dall'importo del contributo eventualmente spettante ai sensi della legge 431/1998 art. 11.

Analogamente, il medesimo contributo di cui al presente avviso, ove concesso, sarà decurtato della quota corrispondente all'eventuale ulteriore contributo già concesso in forza dei fondi di cui all'art. 53 del DL 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021 – fondi COVID per la stessa annualità:

Il Decreto Ministeriale n. 218 del 13.07.2022 al comma 6 dell'art. 4 stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota del reddito di cittadinanza destinata a canone di locazione; pertanto nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo L 431/98 art. 11 ha l'obbligo di trasmetter l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione di detta quota qualora ne abbiano beneficiato.

Si avvisa, altresì, che secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 19.07.2021 (commi 4 e 5) è stato confermato l'ampliamento dei beneficiari del Fondo anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un **ISEE** non superiore a € **35.000,00**. La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE o, in alternativa, mediante confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021;

Inoltre:

- essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE;
- essere cittadino di uno Stato non UE purché in possesso di tiolo di soggiorno valido;
- essere residente nel comune di Fossacesia nell'immobile di categoria catastale "A", condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- non essere assegnatario, assieme al proprio nucleo familiare, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- non possedere un patrimonio mobiliare superiore a € 25.00,00 come risulta dall'attestazione ISEE;
- non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o Enti pubblici;
- essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o
 abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di
 Fossacesia, né essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o
 concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale
 o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare 1;

VANI CATASTALI: 3 4 4,50 5 6 7

¹ **Legge 96/96, Tabella "A", lett. c):** "si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre". **Legge 96/96, Tabella "A", lett. d):** si intende quale alloggio adeguato quello "determinato assumendo come vani catastali quelli di

Legge 96/96, Tabella "A", lett. d): si intende quale alloggio adeguato quello "determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A/3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza.

COMPONENTI DEL NUCLEOFAMILIARE: 1 2 3 4 5 6 (e oltre)

- essere titolare di un contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata o pubblica, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Fossacesia e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso l'Agenzia delle Entrate)²;
- di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel 2021, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L. 431/1998 oppure di aver richiesto in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel 2021, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulati ai sensi della L. 431/98;
- non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a, fratello, sorella nonno/a, nipote) o di matrimonio con il locatore.

SI PRECISA CHE

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2020 (per certificazione Unica –Dati fiscali rigo 1 o rigo 2, per il modello 730/2021 rigo 11, per il modello Unico 2021 rigo RN1 del quadro RN o il rigo LM8 del quadro LM per regime dei minimi e/o rigo RD11 del quadro RD), mentre per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2021;

Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (DPCM 159/2013).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, compilata e firmata dall'interessato, deve essere presentata <u>entro e non oltre le ore</u> <u>12,00 del 18 ottobre 2022 (MARTEDì) mediante:</u>

- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Fossacesia;
- per PEC all'indirizzo: <u>comune@pec.fossacesia.org</u>
- spedita con raccomandata A.R. (in tal caso farà fede_il timbro dell'Ufficio di Protocollo) indirizzata
 a: Comune di Fossacesia, Settore Politiche Sociali, Via Marina 18 66022 Fossacesia.

E' obbligatorio allegare alla domanda:

- Documento di identità della persona che ha firmato in corso di validità;
- Solo per i nuclei familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione:
 - a) dichiarazione relativa alla fonte del reddito che ha contribuito al pagamento del canone;
 - b) oppure, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazioni delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio nucleo familiare che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Inoltre, per una spedita e corretta istruttoria, per consentire controlli preventivi e successivi, si chiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di registro anno 2021- mod. F24;
- copia visura catastale o cartella di pagamento Tari da cui dedurre i mq utili dell'abitazione condotta in locazione e la categoria catastale, se non risultano dal contratto di locazione;

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà".

² Nel caso in cui l'intestatario sia impossibilitato per gravi e documentati motivi di salute a sottoscrivere la domanda, questa può essere presentata da un componente del medesimo nucleo familiare, La domanda può essere presentata da persone non intestatarie nei casi di subentro nella titolarità del contratto previsti dalla legge.

- copie ricevute di pagamento canone di locazione per l'anno 2021 munite del bollo di € 2,00;
- copia della dichiarazione redditi (Unico 2021- Certificazione unica Mod. 730/2021) di tutti i componenti nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti anno 2020;
- copia attestazione anagrafica di cittadino se dell'Unione Europea;
- titolo di soggiorno in corso di validità per cittadino non UE;
- documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione e/o per emergenza COVID;
- copia certificazione invalidità e/o riconoscimento handicap L.104/92;
- dichiarazione ISEE in corso di validità;
- codice IBAN prestampato (**non trascritto manualmente**) dell'intestatario del contratto di locazione. Tale codice è necessario al fine di permettere la liquidazione del contributo.

N.B: Si ricorda che l'IBAN dei Libretti Postali con il seguente codice: Abi 07601- Cab 03384 non è valido in quanto non può ricevere bonifici ordinari.

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai documenti sopraindicati.

FINANZIAMENTO CONTRIBUTO

Il contributo è **interamente a carico della Regione Abruzzo con i fondi nazionali assegnati**. Pertanto, il contributo verrà liquidato solo dopo l'assegnazione dei fondi da parte della Regione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

CONTROLLI E SANZIONI

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n. 455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvede a revocare il contributo stesso.

L'Amministrazione verifica tramite controlli a campione che il beneficiario non abbia usufruito la detrazione fiscale del canone di affitto, richiedendo, prima dell'erogazione del contributo, copia dell'apposita documentazione.

PRIVACY

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. e Reg. Ue 679/2016 esclusivamente per le finalità di cui alla L. 431/1998.

INFORMAZIONI E RITIRO DOMANDE

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili presso:

- Sito del Comune di Fossacesia all'indirizzo: http://www.fossacesia.org;
- Sportello del Segretariato Sociale del Comune di Fossacesia: giorni ed orari di apertura Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 numero di telefono 0872 608740.

Può essere richiesto anche via mail: m.digiuseppe@fossacesia.org

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla Legge 431/1998.

Fossacesia, 03.10.2022

IL SINDAÇO
Enrico Clemente Di Giuseppantonio